

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 aprile 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione

DECRETO 20 aprile 2020.

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 200). (20A02258). Pag. 1

DECRETO 20 aprile 2020.

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 201). (20A02259). Pag. 2

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 marzo 2020.

Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità. (20A02228) Pag. 11

DECRETO 6 aprile 2020.

Istituzione di un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali. (20A02233) Pag. 13

DECRETO 8 aprile 2020.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano». (20A02154). Pag. 14



DECRETO 15 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mela Alto Adige a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mela Alto Adige». (20A02219) *Pag.* 21

DECRETO 15 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Malvasia delle Lipari» e sulla IGP «Salina». (20A02220) *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antoral Gola» (20A02181) *Pag.* 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bivasia» (20A02182) *Pag.* 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride Mylan Generics». (20A02183) *Pag.* 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Zentiva». (20A02184) *Pag.* 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Augmentin» e «Relmus». (20A02190) *Pag.* 26

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Reidratante Novaselect». (20A02191) *Pag.* 26

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cromato (51CR) GE Healthcare». (20A02192) *Pag.* 26

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Minias» e «Cardura». (20A02193) *Pag.* 26

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Roferon A». (20A02194) *Pag.* 27

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eufusin». (20A02195) *Pag.* 27

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Almus». (20A02196) *Pag.* 27

Agenzia per l'Italia digitale

Avviso relativo al comunicato recante «Adozione delle Linee guida per la realizzazione di un modello di R.A.O. pubblico». (20A02186) *Pag.* 28

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Windhoek (Namibia) (20A02198) *Pag.* 28

Rilascio di exequatur (20A02210) *Pag.* 28

Ministero dell'interno

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle città metropolitane a rischio di contagio da Covid-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro. (20A02256) *Pag.* 29

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. (20A02257) *Pag.* 29

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 34/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in data 13 marzo 2020. (20A02211) *Pag.* 29

Approvazione della delibera n. 173 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), in data 27 novembre 2019. (20A02212) *Pag.* 29



Approvazione della delibera n. 25707/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCAS-SA), in data 22 novembre 2019. (20A02213) *Pag.* 29

Approvazione della delibera n. 25530/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCAS-SA), in data 20 settembre 2019. (20A02214) *Pag.* 29

Approvazione della delibera n. 51 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 23 gennaio 2020. (20A02215) *Pag.* 29

Approvazione delle delibere n. 34 e n. 35 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), in data 23 luglio 2019. (20A02216) *Pag.* 29

Approvazione della delibera n. 2/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), in data 30 novembre 2019. (20A02217) . . . *Pag.* 30

Approvazione della delibera n. 3 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata, in data 28 gennaio 2020. (20A02218) . . *Pag.* 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 10 marzo 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali». (20A02237) *Pag.* 30





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 20 aprile 2020.

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 200).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», di seguito denominato testo unico, ed in particolare l'art. 400, commi 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1-*quater*, lettera c);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il *curricolo* della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame ed i relativi programmi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, e primaria su posto comune e di sostegno»;

Considerata l'opportunità di procedere ad una revisione della tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, anche alla luce della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, recante

«Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, del punto 5, in base al quale «nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio ed altri titoli»;

Valutata altresì l'opportunità di procedere ad un riordino dei titoli valutabili e ad una rivisitazione dei punteggi ad essi attribuiti, al fine di valorizzare i titoli di cui all'art. 1, comma 20 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di ridurre il novero dei titoli valutabili a quelli che, per comprovata significatività, abbiano rilievo inequivocabile rispetto al profilo professionale;

Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020;

Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 4 febbraio 2020;

Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere;

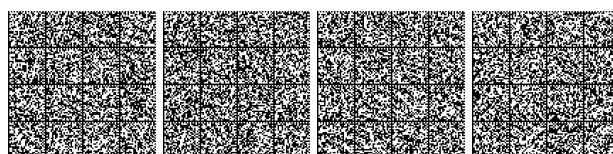
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» ed, in particolare, l'art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione - CSPI, rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottata la Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.



2. Ai sensi dell'art. 400, comma 9 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della Tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Roma, 20 aprile 2020

Il Ministro: AZZOLINA

AVVERTENZA:

Si rinvia per la consultazione del decreto nonché degli allegati ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it

20A02258

DECRETO 20 aprile 2020.

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 201).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuati «i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali», nonché sia costituita «una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione», con riferimento al concorso ordinario per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32;

Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1,



ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1, commi 18-ter e 18-octies;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l'art. 1, comma 10-duodecies;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Indicazioni nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario» e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante regolamento concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 «Regolamento recante indicazioni nazionali per il *curricolo* della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;

Considerata l'inapplicabilità del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;



Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020;

Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

2. Il concorso è indetto, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nel primo e secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure concorsuali sono aggregate su base interregionale.

4. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
- b. Ministero: Ministero dell'istruzione;
- c. legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
- d. decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- e. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- f. USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;
- g. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- h. bando: bando di concorso di cui all'art. 6;
- i. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
- j. professori universitari: i professori universitari di prime e seconda fascia;
- k. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia;
- l. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica per il Ministero dell'istruzione;
- m. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- n. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 4-bis del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

- a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all'insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno



dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.

5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4.

Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nelle prove di cui all'art. 6 del decreto legislativo e nella successiva valutazione dei titoli.

2. I programmi concorsuali, nonché l'articolazione delle prove scritte, sono indicati all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I criteri di valutazione per le prove orali e per le prove pratiche, laddove previste, sono indicati agli allegati B1/B2/B3/B4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

4. I titoli valutabili sono indicati all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui all'art. 9, comma 11, è indicata all'allegato D.

6. I bandi di cui all'art. 6 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.

Art. 5.

Commissione nazionale di esperti

1. La commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo, cui spetta la definizione delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonché la validazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva, è composta scegliendo tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Alla commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente sostenute e collegate alla partecipazione in presenza ad eventuali riunioni.

3. Con successivo decreto del Ministro si provvede all'individuazione dei membri della commissione nazionale di esperti.

Art. 6.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del direttore generale competente che provvede, altresì, alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, il bando disciplina:

a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 3;

b. l'ammontare del contributo di segreteria di cui all'art. 1, comma 111, della legge;

c. le eventuali ammissioni con riserva del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ai sensi dell'art. 20, comma 3;

d. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è fissato alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle istanze;

e. l'articolazione dell'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 8, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di quesiti e la durata della prova;

f. la modalità di svolgimento delle prove scritte di cui all'art. 9, commi 1 e 3, e all'art. 10, comma 1 con riguardo alla eventuale adozione di modalità *computer-based*, anche con riferimento alle peculiarità delle distinte classi di concorso;

g. il contingente dei posti, distinti per regione/classe di concorso/tipo posto;

h. l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure;

i. l'organizzazione delle prove d'esame;

j. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

k. i documenti richiesti per l'assunzione;

l. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 7.

Istanze di partecipazione ai concorsi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo, i candidati in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 e, in via transitoria, all'art. 20, commi 1 e 3, indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di pri-



mo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione e saranno considerate irricevibili.

Art. 8.

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facoltà di cui all'art. 4, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione *computer-based*, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

2. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

Art. 9.

Prove di esame per i posti comuni

1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, è disciplinata dall'allegato A, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a centoventi minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su più quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai

singoli quesiti. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché sia valutata la seconda prova scritta.

3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova è pari a sessanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

5. La media aritmetica delle prove di cui ai commi 1 e 3 costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.

6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.

7. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.

8. L'allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo, è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.

9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della



prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.

11. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo, come disciplinati dal presente articolo, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso, nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione.

Art. 10.

Prove di esame per i posti di sostegno

1. La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La durata della prova è pari a centoventi minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

3. La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di quarantacinque minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

Art. 11.

Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'allegato C un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Art. 12.

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale.

2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'art. 6.

4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito *internet* dell'USR.

5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma 3-*bis*, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Art. 13.

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e sono individuati ai sensi dell'art. 18.

3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche,



salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.

Art. 14.

Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;

b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;

c. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;

c. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Art. 15.

Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o gli analoghi percorsi del settore AFAM.

2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.

3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;



b. aver svolto attività di docente supervisore o *tutor* organizzatore o *tutor* coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;

c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;

e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 16.

Requisiti dei componenti aggregati

1. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.

2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

Art. 17.

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data;

e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 18.

Formazione delle commissioni giudicatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. L'istanza è presentata secondo le indicazioni e le modalità previste dai bandi.

4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente.

5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 14;

b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 15;

c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1;

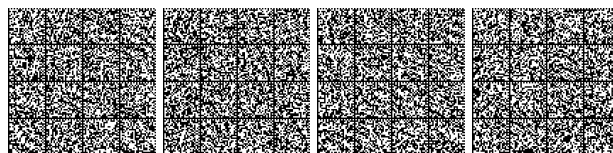
d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 17. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

g. il *curriculum vitae*;

h. il consenso al trattamento dei dati personali.



6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 15, comma 4.

7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.

8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.

9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti *internet* degli USR competenti.

11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza operando secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2 e ai commi 12 e 13 del presente articolo.

12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

13. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere *a)* e *b)* di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.

14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Art. 19.

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo, l'USR per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

2. In sede di prima applicazione, i presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia nazionale di danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle Accademie di danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 18, commi 12 e 13.

3. Sono ammessi con riserva ai concorsi banditi nel 2020 per i relativi posti di sostegno, in deroga al requisito di cui all'art. 3, comma 2, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

Art. 21.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 22.

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca.



2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 aprile 2020

Il Ministro: AZZOLINA

AVVERTENZA:

Si rinvia per la consultazione del decreto nonché degli allegati ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it

20A02259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 2020.

Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica altresì il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,



nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» che, tra l'altro, attribuisce all'ufficio DISR III la competenza in materia di condizionalità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 gennaio 2019, n. 497, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2019;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 20 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi del decreto

Il presente decreto, avente carattere non regolamentare, identifica e definisce, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, denominato «Decreto condizionalità», le finalità e le modalità di utilizzo del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per inosservanza delle norme di condizionalità, ai beneficiari che hanno ricevuto pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 73/2009 e del regolamento (UE) n. 1234/2007 e che ricevono pagamenti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con le eccezioni relative ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori.

Art. 2.

Fondi disponibili

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, AGEA coordinamento trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente ai dati di cui all'allegato 2 del «Decreto condizionalità», l'ammontare delle riduzioni applicate, i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) nel cui ambito tali riduzioni si sono generate, a seguito dei controlli svolti nel corso dell'anno precedente, nonché la corrispondente quota accantonata da ogni singolo organismo pagatore, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, AGEA coordinamento fornisce i dati relativi all'ammontare degli importi complessivamente accantonati presso gli organismi pagatori per il periodo dal 2005 al 2018.

Art. 3.

Individuazione delle finalità e definizione delle modalità di utilizzo

1. I fondi individuati all'art. 2 del presente decreto sono finalizzati prioritariamente alla realizzazione di interventi mirati al miglioramento del sistema di condizionalità:

interventi trasversali, gestiti a livello nazionale;

interventi gestiti a livello delle regioni e delle province autonome.



Gli interventi gestiti da ciascuna regione o provincia autonoma sono eseguiti dai rispettivi organismi pagatori d'intesa con le medesime regioni e province autonome. Gli interventi trasversali sono realizzati da AGEA coordinamento d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.

2. Gli interventi sono finalizzati a:

a. assicurare la massima diffusione della conoscenza relativa agli obblighi e divieti a carico delle aziende agricole, propri della condizionalità, presso i beneficiari, le strutture di assistenza tecnica e le amministrazioni competenti;

b. migliorare l'efficienza delle attività di controllo della condizionalità, esercitate dagli organismi pagatori e, in particolare, migliorare l'efficienza dell'esecuzione degli stessi da parte degli organismi di controllo specializzati;

c. corrispondere ad esigenze specifiche individuate dagli organismi pagatori e dalle regioni e province autonome.

3. AGEA coordinamento, sentiti gli organismi pagatori, trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1, una proposta di piano contenente le istanze e gli interventi individuati, sia in ambito regionale che nazionale, in relazione alle finalità evidenziate al comma 2 del presente articolo, indicando, altresì, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano. Il Mipaaf, d'intesa con le regioni e le province autonome, approva tale piano. Coerentemente con il comma 2 del precedente art. 2, in fase di prima applicazione, il Piano di cui al presente comma è presentato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Contestualmente al piano di cui al comma 3, AGEA coordinamento trasmette al Mipaaf ed alle regioni e province autonome una relazione sulle risorse finanziarie utilizzate e sui risultati ottenuti dagli interventi programmati e realizzati nell'anno precedente.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 181

20A02228

DECRETO 6 aprile 2020.

Istituzione di un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 518 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

Visto il successivo comma 519 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici», modificato e integrato con decreto ministeriale 20 aprile 2012, n. 97;

Visto in particolare l'art. 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 che istituisce Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI. S.c.p.A.) - società pubblica non a scopo di lucro - costituita esclusivamente da organismi di diritto pubblico per lo svolgimento di funzioni di interesse generale;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e in particolare l'art. 6-bis recante «Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole»;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 «Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi».

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione de-



gli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni in legge 18 novembre 2019, n. 132;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1 comma 518 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (di seguito Fondo) istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole.

Art. 2.

Risorse disponibili

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 518 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse da attribuire per il perseguimento delle finalità ivi indicate ammontano a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Le disposizioni di attuazioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche in caso di variazione delle risorse di cui al comma precedente.

Art. 3.

Attività finanziabili

1. Il Fondo, in coerenza con l'art. 6-bis comma 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72, sostiene le attività di supporto tecnico svolte da BMTI S.c.p.A. per garantire il funzionamento delle CUN.

2. In particolare, il Fondo sostiene le attività di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72, assicurando le funzioni di segreteria delle CUN e la regolarità, la trasparenza e l'informazione economica connessa ai lavori delle commissioni.

3. Il Fondo può sostenere, inoltre, attività di supporto tecnico svolte da BMTI S.c.p.A., diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente, coerenti con le finalità del decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 e dirette a promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole.

Art. 4.

Convenzioni

1. La puntuale definizione delle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, le tempistiche di svolgimento delle stesse, le modalità di erogazione del sostegno, nonché ogni ulteriore aspetto di dettaglio connesso all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse del Fondo, è demandato alla conclusione di appositi accordi tra il Ministero e BMTI S.c.p.A.

2. Per le attività di cui al comma precedente, è competente il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio dirigenziale non generale PQAI III-Politiche di filiera, che vi provvede nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di accordi con amministrazioni aggiudicatrici che beneficia-no di diritti esclusivi in virtù di disposizioni legislative.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 182

20A02233

DECRETO 8 aprile 2020.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;



Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'Unione europea all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Vin Santo di Montepulciano» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Toscana su istanza del Consorzio del vino Nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 30 gennaio 2020;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Vista la nota n. 0019480 del 3 aprile 2020 con la quale il Consorzio del vino Nobile di Montepulciano ha chiesto di prevedere un periodo per lo smaltimento delle etichette già detenute negli stabilimenti delle ditte interessate e conformi alle disposizioni di etichettatura del preesistente disciplinare della DOP «Vin Santo di Montepulciano», nel rispetto di determinate condizioni da inserire all'art. 7 del disciplinare consolidato con la modifica in questione, riportato in allegato al presente decreto;

Vista altresì la nota n. 0019481 del 3 aprile 2020 con la quale la Regione Toscana ha espresso il parere favorevole alla predetta richiesta del Consorzio del vino Nobile di Montepulciano;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);



Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2020.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VIN SANTO DI MONTEPULCIANO».

Art. 1. Denominazione e vini

1.1. La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

1.2. La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» può essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di pernice.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» e le sue specificazioni «Riserva» e «Occhio di pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale.

«Vin Santo di Montepulciano», «Vin Santo di Montepulciano» Riserva:

Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente minimo 70%.

Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% idonei alla coltivazione nella Regione Toscana. Sono esclusi i vitigni aromatici.

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice:

Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile) minimo 50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

2.2. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:

parte del territorio del Comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a Nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del Comune di Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso Ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo Occhio di pernice non deve superare 8 t/ha.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva non deve superare 10 t/ha.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4.3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

4.4. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 metri s.l.m. e non inferiore a 250 metri s.l.m.

4.5. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

4.6. I vigneti impiantati dopo l'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto 21 ottobre 1996 dovranno avere la densità d'impianto di minimo 3.300 ceppi per ettaro.

4.7. È vietata ogni pratica di forzatura.



Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del Comune di Montepulciano. Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del vino Nobile di Montepulciano l'appassimento delle uve, la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dal 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano almeno un vigneto dal quale proviene l'uva iscritto dal almeno cinque anni, a fare data dal 21 ottobre 1996, allo schedario vitivinicolo.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in Provincia di Siena.

Tale obbligo è previsto fin dal riconoscimento del vino a DOC Vin Santo di Montepulciano, avvenuto il 21 ottobre 1996 e, conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/09, è finalizzato a preservare le condizioni ottimali di produzione e le specifiche conoscenze culturali che su questo particolare prodotto possono essere circoscritte all'ambito provinciale.

5.2. La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca.

5.3. Nella vinificazione dei vini a d.o.c. «Vin Santo di Montepulciano» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:

le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei;

è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento almeno il 28% per il «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c. e almeno il 33% per il «Vin Santo di Montepulciano» doc Riserva e Occhio di pernice;

l'uva deve essere ammastata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta per il «Vin Santo di Montepulciano»; del 1° gennaio dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva e «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il «Vin Santo di Montepulciano»; in caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva; in caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice;

il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di anni tre per il «Vin Santo di Montepulciano», anni cinque per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva, anni sei per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche.

«Vin Santo di Montepulciano»:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol. di cui almeno 2,00% vol. da svolgere;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;

«Vin Santo di Montepulciano» Riserva:

colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui minimo 3,50% vol. da svolgere;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice:

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;

sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol. di cui minimo 4,00% vol. da svolgere;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

acidità totale minimo: 4,5 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro.

Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovrà avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento

7.1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.2. È obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vin Santo di Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata:

Vin Santo di Montepulciano;

denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC);
Toscana.

Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vin Santo di Montepulciano».

Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vin Santo di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Vin Santo di Montepulciano». Nel caso in cui i termini che compongono il nome «Vin Santo di Montepulciano» abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano».

Tuttavia, l'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», nel rispetto delle seguenti condizioni:

le etichette in questione devono essere riferite alle sole produzioni derivanti dalle vendemmie 2017 e precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano», dalla vendemmia 2015 e precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva e dalla vendemmia 2014 e precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice, nonché essere detenute negli stabilimenti delle ditte interessate antecedentemente alla data del 30 giugno 2020;

le relative partite di vino devono essere confezionate entro la data del 30 giugno 2022.

7.3. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacità non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.

7.4. Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.



Il comprensorio del Vin Santo di Montepulciano ricade interamente nel Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena. Ad eccezione della zona di fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto il territorio è compreso nell'area collinare di produzione che passa da 250 a 600 metri di altitudine.

Il substrato geologico è piuttosto uniforme e nettamente caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini. È costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine. Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del Pleistocene antico.

La litologia del territorio è quindi caratterizzata da sabbie e argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad Est del territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in Toscana si ritrovano così diffuse solo a San Gimignano, mentre sono pressoché assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico.

In sintesi, complessivamente si distinguono quattro tipologie di suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie Quercia e Monte, quest'ultima poco produttiva ed a maturazione precoce) con disponibilità idriche crescenti, e quelli su pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola e Valiano, che favorisce una maggiore produttività delle piante).

Per caratteristiche chimiche i suoli del Pliocene sabbioso presentano bassa capacità di scambio cationico e conducibilità, con valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si rilevano valori più elevati di calcare e di conducibilità; i suoli evoluti su sedimenti del Pleistocene sono simili tra loro per capacità di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli recenti.

Dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo. Le temperature più elevate si rilevano in luglio e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori più bassi, che favoriscono l'evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve. L'indice *Winkler* è mediamente pari a 1900°, con livelli inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.

Le piogge medie su base pluriennale, ricavate da stazioni meteorologiche distribuite all'interno del comprensorio, sono pari a 690 mm in gran parte del territorio, e solo nella zona Sud arrivano a circa 740 mm. La massima intensità piovosa si registra in ottobre e novembre, mentre l'estate è tendenzialmente asciutta.

All'interno del territorio di produzione sono riservati alla produzione di uve da Vin Santo i vigneti con le migliori esposizioni dove l'incidenza di malattie fungine del grappolo è inferiore, in modo da permettere una maturazione ottimale in pianta.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Le radici della viticoltura e dell'enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell'economia e delle tradizioni locali di Montepulciano.

Il vino prodotto in questo comprensorio riveste storicamente una connotazione nobiliare ed aristocratica, con le produzioni destinate non all'autoconsumo ma al commercio, come testimoniano tanti atti di vendita registrati dal 789 in poi.

Con un documento del 1350 furono stabilite le prime clausole per il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano e nel corso dei secoli la viticoltura ha poi mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio.

Nella «Statistica agraria della Val di Chiana» di Giuseppe Giulj (1830), nel capitolo relativo a «Delle specie di vino scelto e dei modi di fabbricarlo», è riportato che: «a cinque specie si possono ridurre i vini scelti, che si fabbricano in una certa quantità nella valle, e sono quelli neri, il vino Nobile di Monte Pulciano, e l'aleatico; fra quelli bianchi vi si contano il Moscadello, il *vermut* ed il Vin Santo». L'autore prosegue elencando i vitigni, le caratteristiche delle uve e del sistema di fermentazione e condizionamento.

A giustificazione dell'importanza assegnata alla produzione enologica locale, è da citare la storica presenza delle cantine nel sottosuolo dei palazzi signorili della Città di Montepulciano, cantine in parte tuttora utilizzate per l'invecchiamento del vino.

Il Vin Santo di Montepulciano ha ottenuto la denominazione di origine controllata solo con decreto ministeriale 21 ottobre 1996, ma la sua produzione è ben documentata e storicamente presente nelle aziende locali.

Complessivamente l'incidenza dei fattori umani è da riferirsi all'individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono oggi parte integrante del disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: la Malvasia bianca lunga, il Trebbiano toscano ed il Grechetto bianco costituiscono la base ampelografica del Vino Santo di Montepulciano. Tali vitigni sono coltivati da lungo tempo a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di Villi-franchi (1773) e Cinelli (1873).

È prevista anche una tipologia «Occhio di pernice», più rara e prodotta utilizzando anche uve a bacca nera, a base Sangiovese.

Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura: le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo, sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla superficie, in modo da agevolare le operazioni culturali e contenere le rese entro i rigidi limiti produttivi previsti dal disciplinare. Sono rappresentate da contropalliere con sistemi di potatura corta (cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (*Guyot*). La gestione in verde prevede cimature e sfogliature adeguate per favorire una maggiore insolazione dei grappoli e permettere di raccogliere uve perfettamente sane da destinare poi all'appassimento.

I sesti d'impianto sono evoluti verso densità medio-alte, con un minimo di 3.300 piante/ha.

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono fondamentali e consolidate in zona per la produzione del Vin Santo. Le uve sono raccolte a piena maturità e dopo accurata cernita vengono messe ad appassire in appositi locali coperti ampi e ventilati, denominati «appassitoi» e tradizionalmente presenti nelle strutture agricole della zona. I grappoli selezionati vengono fatti appassire distesi su sostegni orizzontali chiamati «graticci» oppure appesi su telai verticali in legno o metallo. La durata dell'appassimento può arrivare ad alcuni mesi (fino a marzo per la tipologia Occhio di pernice), in modo da portare le uve ad una concentrazione zuccherina di almeno il 28% per la tipologia base e del 33% per la «Riserva» e per l'«Occhio di pernice».

La fermentazione, conservazione ed il lungo invecchiamento (minimo tre anni per la tipologia base) avvengono in piccoli contenitori di legno all'interno di idonei locali (vinsantaia), in genere separati dal resto della cantina e spesso posti sottotetto per accentuare le escursioni termiche stagionali che influenzano il decorso stesso dell'evoluzione aromatica.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

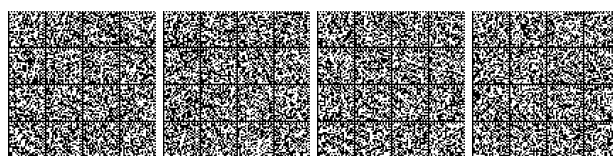
La DOC Vin Santo di Montepulciano è riferita a tre tipologie di vino (base, Riserva e Occhio di pernice) che si differenziano per le pratiche di appassimento, per la durata dell'invecchiamento e per la tipologia produttiva dei vini. Dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico il vino presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione, come riportato all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione.

In particolare i vini della tipologia base si presentano di colore giallo da dorato a ambrato intenso; evidenziano un profumo intenso, etereo, con caratteristiche di frutta matura; al gusto sono vellutati ed eleganti. La tipologia Occhio di pernice ha colore tra ambrato e topazio, con riflessi da rossastri a marrone.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l'urbanizzazione che ha caratterizzato diverse altre aree.

Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttività e la qualità dell'uva nelle diverse situazioni viene modulata attraverso opportuni interventi antropici di tecnica culturale e di gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli meno fertili fino all'inerbimento in quelli che imprimono maggiore produttività. Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali, vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualità delle uve vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione e stato sanitario. L'orografia collinare e la scelta delle migliori esposizioni dei vigneti contribuiscono a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla maturazione ed al successivo fondamentale appassimento delle uve.



Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse piogge estive (media di luglio inferiore a 30 mm) determinano in genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di maturazione a discapito dell'accrescimento vegetativo delle piante.

L'elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell'uva ed una predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed inizio ottobre l'elevata escursione termica tra giorno e notte, in particolare alle quote maggiori, favorisce la complessità aromatica delle uve.

La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e reperti archeologici, è alla base del fattore umano di esperienze e cultura che nel tempo, in interazione con l'ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche più consone per la produzione del Vin Santo.

Sulle origini del nome Vin Santo sono molte le ipotesi, del resto questo tipo di vino ha tradizioni storiche in diversi comprensori della Toscana oltre che in varie altre regioni italiane. Il nome potrebbe derivare dal lungo periodo di appassimento, dalla festa dei «Santi» a inizio novembre fino alla settimana «Santa» delle feste pasquali, mentre secondo alcune ipotesi deriverebbe dal vino passito portato dall'isola greca di Xantos a Firenze nel 1439, in occasione di un Concilio religioso.

In ogni caso la produzione di vini da uve appassite nasce in epoca greco-romana e si è tramandata nei secoli nella cultura contadina.

Nel periodo rinascimentale si fanno più frequenti le menzioni e le notizie sul Vin Santo di Montepulciano, ma è nell' '800 che si hanno diversi documenti relativi alla commercializzazione di questo vino. In particolare vengono citate le tenute Contucci, Mazzucchelli, Bracci, Tombesi, Giudarelli, ecc., alcune delle quali tuttora attive.

Alla fine del XIX secolo è sentita l'esigenza di istituire le maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882 viene istituita una Scuola pratica di agricoltura e tuttora al confine con il vicino Comune di Cortona è attivo un Istituto tecnico agrario.

Nel 1937 viene fondata una cantina sociale con l'intento di creare una struttura per la commercializzazione del vino prodotto anche dai piccoli coltivatori e nel 1965 nasce il Consorzio dei produttori del vino Nobile, che si occupa anche del Vin Santo, in quanto i produttori della zona spesso associano la produzione delle due tipologie di vino all'interno della stessa azienda.

La storia più recente del Vin Santo di Montepulciano è contraddistinta da un'evoluzione, in linea con i più moderni orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e della vinificazione. Le densità d'impianto sono quindi andate ad aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate verso sistemi che favoriscono l'ottimale sviluppo vegeto-produttivo e soprattutto un idoneo stato sanitario dell'uva. Allo stesso tempo, in cantina si sono ottimizzati i periodi di appassimento e la successiva lunga fermentazione e maturazione in legno, allo scopo di ottenere un vino di grande aromaticità, dotato di longevità e stabilità nel tempo, da consumare tradizionalmente nelle occasioni di festa o da offrire agli ospiti di riguardo.

Il Vin Santo, pur rappresentando un vino di nicchia e commercialmente poco rilevante per le quantità prodotte ed i costi di produzione particolarmente elevati, è tuttora un prodotto che consente di coniugare tradizione, cultura, prestigio enologico ed immagine del territorio di Montepulciano.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - via Piave n. 24 - 00187 Roma, tel.: +39 06 45437975 - fax: +39 06 45438908 - e-mail: info@valoritalia.it

La società Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO I

ELENCO VITIGNI COMPLEMENTARI IDONEI ALLA PRODUZIONE DEL VINO A DOC VIN SANTO DI MONTEPULCIANO.

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsagliana N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D'Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Cilieggiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera.
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto Bianco B.
34. Greco B.
35. Gropello di Santo Stefano N.
36. Gropello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbec N.
41. Malvasia Bianca B.
42. Malvasia Bianca di Candia B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.



54. Muller Thurgau B.
55. Orpicchio B.
56. Petit manseng B.
57. Petit verdot N.
58. Pinot Bianco B.
59. Pinot Grigio G.
60. Pinot Nero N.
61. Pollera Nera N.
62. Prugnolo Gentile N.
63. Pugnitello N.
64. Rebo N.
65. Refosco dal Peduncolo rosso N.
66. Riesling Italico B.
67. Riesling Renano B.
68. Roussane B.
69. Sagrantino N.
70. Sanforte N.
71. Sauvignon B.
72. Schiava Gentile N.
73. Semillon B.
74. Syrah N.
75. Tempranillo N.
76. Teroldego N.
77. Traminer Aromatico Rs.
78. Trebbiano Toscano B.
79. Verdea B.
80. Verdello B.
81. Verdicchio Bianco B.
82. Vermentino B.
83. Vermentino Nero N.
84. Vernaccia di San Gimignano B.
85. Viogner B.

ALLEGATO B

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«VIN SANTO DI MONTEPULCIANO».

Descrizione e motivi della modifica approvata.
Documento unico.

NOME DEL PRODOTTO:

Vin Santo di Montepulciano.

TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:

DOP - denominazione di origine protetta.

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI:

1. Vino.

DESCRIZIONE DEI VINI.

Vin Santo di Montepulciano:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol. di cui
almeno 2,00% vol. da svolgere;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro.

Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovrà avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	
Acidità totale minima:	4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	40
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Vin Santo di Montepulciano Riserva:

colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui minimo 3,50% vol. da svolgere;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro.

Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovrà avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	
Acidità totale minima:	4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	40
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Vin Santo di Montepulciano Occhio di pernice:

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;

sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol. di cui minimo 4,00% vol. da svolgere;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

acidità totale minimo: 4,5 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro.

Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovrà avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol.



Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	
Acidità totale minima:	4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	40
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

PRATICHE DI VINIFICAZIONE.

a. Pratiche enologiche specifiche.

Vin Santo di Montepulciano.

Pratica enologica specifica.

Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:

le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.

La fermentazione, conservazione ed il lungo invecchiamento (minimo tre anni per la tipologia base) avvengono in piccoli contenitori di legno all'interno di idonei locali (vinsantaia), in genere separati dal resto della cantina e spesso posti sottotetto per accentuare le escursioni termiche stagionali che influenzano il decorso stesso dell'evoluzione aromatica.

b. Rese massime.

Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva:
10,000 chilogrammi di uve per ettaro;

Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva:
35 ettolitri per ettaro;

Vin Santo di Montepulciano Occhio di pernice:
8,000 chilogrammi di uve per ettaro;

Vin Santo di Montepulciano Occhio di pernice:
28 ettolitri per ettaro.

ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, Regione Toscana. È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.

VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO.

Grechetto B.

Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier.

Sangiovese N. - Sangiovese.

Trebbiano toscano B. - Procanico.

DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI.

«DOC «Vin Santo di Montepulciano»».

Le radici della viticoltura e dell'enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell'economia e delle tradizioni locali di Montepulciano. Alla produzione di uve da Vin Santo sono da sempre riservati i vigneti con le migliori esposizioni in modo da permettere una maturazione ottimale, alla quale farà seguito una raccolta in selezione ed un appassimento prolungato delle uve.

Il Vin Santo, pur rappresentando un vino di nicchia e commercialmente poco rilevante per le quantità prodotte ed i costi di produzione elevati, è tuttora un prodotto che consente di coniugare tradizione, cultura, prestigio enologico ed immagine del territorio di Montepulciano.

ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI).

Vin Santo di Montepulciano - etichettatura.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

è previsto l'inserimento dell'obbligo in etichetta del termine geografico più ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vin Santo di Montepulciano» al fine di informare i consumatori sulla precisa provenienza geografica dei vini.

20A02154

DECRETO 15 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mela Alto Adige a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mela Alto Adige».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai Consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 297 del 15 novembre 2005 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è stato attribuito al Consorzio Mela Alto Adige il riconosci-

mento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel», confermato da ultimo con decreto ministeriale del 4 aprile 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente in data 25 febbraio 2020 (prot. Mipaaf n. 12897) e delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Controllo qualità Alto Adige in data 18 marzo 2020 (prot. Mipaaf m. 17965) nonché sulla base di chiarimenti e integrazioni forniti sia dall'organismo di controllo che dal Consorzio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

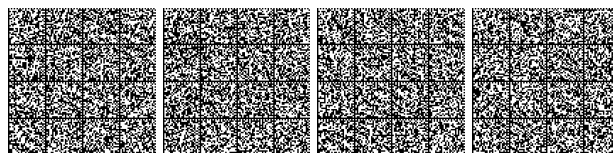
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Mela Alto Adige a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Mela Alto Adige»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 12 marzo 2008 al Consorzio tutela Mela Alto Adige con sede legale in Terlano (BZ) - via Jakobi n. 1/A - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 12 marzo 2008 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).



Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 15 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02219

DECRETO 15 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Malvasia delle Lipari» e sulla IGP «Salina».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché

l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4054, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Malvasia delle Lipari» ed alla IGP «Salina»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;



Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Malvasia delle Lipari» e per la IGP «Salina»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Malvasia delle Lipari» e per la IGP «Salina». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 2250 del 2 marzo 2020 dall'Autorità pubblica di controllo, l'Istituto regionale del vino e dell'olio, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Malvasia delle Lipari» e «Salina»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4054, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina, con sede legale in Santa Maria di Salina (ME) - via Umberto I n. 10 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Malvasia delle Lipari» e sulla IGP «Salina».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4054, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02220

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antoral Gola»

Con la determina n. aRM - 37/2020 - 107 del 5 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Recordati Industria chimica e farmaceutica S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ANTORAL GOLA

Confezione A.I.C. n. 023497213

Descrizione: «5 mg/10 ml collutorio» flacone 200 ml;

Confezione A.I.C. n. 023497201

Descrizione: «5 mg» 20 pastiglie gusto miele-limone;

Confezione A.I.C. n. 023497199

Descrizione: «5 mg pastiglie gusto balsamico» 20 pastiglie;

Confezione A.I.C. n. 023497187

Descrizione: «5 mg 20 pastiglie gusto albicocca»

Confezione A.I.C. n. 023497151

Descrizione: «Gola» 20 pastiglie s/zucchero 5 mg

Confezione A.I.C. n. 023497035

Descrizione: «Gola» 20 pastiglie 5mg

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02181

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bivasia»

Con la determina n. aRM - 38/2020 - 898 del 5 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Doc Generici Srl, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BIVASIA

Confezione A.I.C. n. 044607012

Descrizione: «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione A.I.C. n. 044607036

Descrizione: «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione A.I.C. n. 044607051

Descrizione: «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione A.I.C. n. 044607075

Descrizione: «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02182



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 36/2020 - 2322 del 5 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

- medicinale: AMISULPRIDE MYLAN GENERICS;
confezione: A.I.C. n. 039402019;
descrizione: «50 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402021;
descrizione: «50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;
confezione: A.I.C. n. 039402033;
descrizione: «50 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/AL;
confezione: A.I.C. n. 039402045;
descrizione: «50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;
confezione: A.I.C. n. 039402058;
descrizione: «50 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402060;
descrizione: «50 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402072;
descrizione: «100 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402084;
descrizione: «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402096;
descrizione: «100 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402108;
descrizione: «200 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402110;
descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402122;
descrizione: «200 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402134;
descrizione: «200 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/
AL;
confezione: A.I.C. n. 039402146;
descrizione: «200 mg compresse» 120 compresse in blister
PVC/AL;
confezione: A.I.C. n. 039402159;
descrizione: «200 mg compresse» 150 compresse in blister
PVC/AL;
confezione: A.I.C. n. 039402161;
descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 30 com-
presse in blister PVC/AL;
confezione: A.I.C. n. 039402173;
descrizione: «400 mg compresse» 60 compresse rivestite con
film in blister PVC/AL;
confezione: A.I.C. n. 039402185;
descrizione: «400 mg compresse» 100 compresse rivestite con
film in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02183

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Con la determina n. aRM - 39/2020 - 8043 del 5 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

- medicinale: LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA
confezione: A.I.C. n. 038234011;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 7
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234023;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 10
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234035;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 14
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234047;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234050;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234062;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 50
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234074;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234086;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234098;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film»
100 compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234100;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film»
280(10x28) compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234112;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 30
compresse in flacone HDPE;
confezione: A.I.C. n. 038234124;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 50
compresse in flacone HDPE;
confezione: A.I.C. n. 038234136;
descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film»
100 compresse in flacone HDPE;
confezione: A.I.C. n. 038234148;
descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 7
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234151;
descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 10
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234163;
descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 14
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234175;
descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234187;
descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister ALU/ALU;
confezione: A.I.C. n. 038234199;
descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 50
compresse in blister ALU/ALU;



confezione: A.I.C. n. 038234201;
 descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister ALU/ALU;
 confezione: A.I.C. n. 038234213;
 descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister ALU/ALU;
 confezione: A.I.C. n. 038234225;
 descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister ALU/ALU;
 confezione: A.I.C. n. 038234237;
 descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 280(10x28) compresse in blister ALU/ALU;
 confezione: A.I.C. n. 038234249;
 descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;
 confezione: A.I.C. n. 038234252;
 descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;
 confezione: A.I.C. n. 038234264;
 descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;
 confezione: A.I.C. n. 038234276;
 descrizione: «50mg+12.5mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister ALU/ALU;
 confezione: A.I.C. n. 038234288;
 descrizione: «100mg+25mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister ALU/ALU.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02184

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Augmentin» e «Relmus».

Con determina aRM - 45/2020 - 3733 del 6 marzo 2020 è stata revocata, su rinuncia della Farmaroc S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezione A.I.C. n. 042212035.

Descrizione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: RELMUS.

Confezione A.I.C. n. 043269012.

Descrizione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02190

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Reidratante Novaselect».

Con la determina n. aRM - 46/2020 - 3687 del 6 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della S.M. Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ELETTROLITICAREIDRATANTENOVASELECT;

confezione A.I.C. n. 030741019; descrizione: «soluzione per infusione I» 1 flaconcino 50 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741021; descrizione: «soluzione per infusione I» 1 flaconcino 100 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741033; descrizione: «soluzione per infusione I» 1 flaconcino 250 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741045; descrizione: «soluzione per infusione I» 1 flaconcino 500 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741058; descrizione: «soluzione per infusione I» 1 flaconcino 1000 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741060; descrizione: «soluzione per infusione III» 1 flaconcino 50 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741072; descrizione: «soluzione per infusione III» 1 flaconcino 100 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741084; descrizione: «soluzione per infusione III» 1 flaconcino 250 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741096; descrizione: «soluzione per infusione III» 1 flaconcino 500 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741108; descrizione: «soluzione per infusione III» 1 flaconcino 1000 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741134; descrizione: «soluzione per infusione III» 20 flaconcini 500 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741110; descrizione: «soluzione per infusione I» 20 flaconcini 500 ml;
 confezione A.I.C. n. 030741122; descrizione: «soluzione per infusione III» 24 flaconcini 250 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02191

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cromato (51CR) GE Healthcare».

Con la determina n. aRM - 47/2020 - 908 del 9 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della GE Healthcare S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SODIO CROMATO (51CR) GE HEALTHCARE;

confezione A.I.C. n. 039023015; descrizione: «37 mbq/ml precursore radiofarmaceutico, soluzione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml;

confezione A.I.C. n. 039023027; descrizione: «37 mbq/ml precursore radiofarmaceutico, soluzione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml;

confezione A.I.C. n. 039023039; descrizione: «37 mbq/ml precursore radiofarmaceutico, soluzione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02192

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Minias» e «Cardura».

Con determina aRM - 44/2020 - 3810 del 6 marzo 2020, è stata revocata, su rinuncia della New Pharmashop S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: MINIAS.

Confezione: A.I.C. n. 043346016.

Descrizione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.



Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: CARDURA.

Confezione: A.I.C. n. 043016017.

Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: CARDURA.

Confezione: A.I.C. n. 043016029.

Descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02193

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Roferon A».

Con la determina n. aRM - 43/2020 - 108 del 6 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Roche S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ROFERON A;

confezione: A.I.C. n. 025839111;

descrizione: «3 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839123;

descrizione: «3 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839135;

descrizione: «3 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839147;

descrizione: «3 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839150;

descrizione: «3 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839212;

descrizione: «6 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839224;

descrizione: «6 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839236;

descrizione: «6 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839248;

descrizione: «6 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839251;

descrizione: «6 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839263;

descrizione: «9 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839275;

descrizione: «9 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839287;

descrizione: «9 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839299;

descrizione: «9 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839301;

descrizione: «9 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe da 0,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 025839364;

descrizione: «3 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 x 6 siringhe;

confezione: A.I.C. n. 025839376;

descrizione: «3 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 x 6 siringhe;

confezione: A.I.C. n. 025839388;

descrizione: «6 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 x 6 siringhe;

confezione: A.I.C. n. 025839390;

descrizione: «6 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 x 6 siringhe;

confezione: A.I.C. n. 025839402;

descrizione: «9 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 x 6 siringhe;

confezione: A.I.C. n. 025839414;

descrizione: «9 MUI soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 x 6 siringhe.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02194

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eufusin».

Con la determina n. aRM - 42/2020 - 7201 del 6 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Medacta Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: EUFUSIN;

confezione: A.I.C. n. 022200012;

descrizione: flacone 500 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02195

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketopropene Almus».

Con la determina n. aRM - 41/2020 - 2812 del 6 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Almus S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

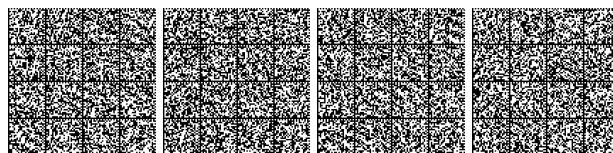
medicinale: KETOPROFENE ALMUS;

confezione A.I.C. n. 036469017; descrizione: «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2,5 ml;

confezione A.I.C. n. 036469029; descrizione: «5% gel» tubo da 50 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02196



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Avviso relativo al comunicato recante «Adozione delle Linee guida per la realizzazione di un modello di R.A.O. pubblico».

Il titolo del comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 90 del 4 aprile 2020, redatto nella forma sopra riportata, è da intendersi formulato come segue: «Adozione delle Linee guida per la sottoscrizione elettronica di documenti informatici ai sensi dell'art. 20 del CAD.».

20A02186

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Windhoek (Namibia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Alessandro Micheletti, Console onorario in Windhoek (Namibia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A02198

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 7 aprile 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*Exequatur* alla signora Maria de los Angeles Arriola Aguirre, console generale degli Stati Uniti Messicani in Milano.

20A02210



MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle città metropolitane a rischio di contagio da Covid-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato e con il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, del 16 aprile 2020, con i relativi allegati, recante: «Riparto del Fondo di 70 milioni di euro per il concorso al finanziamento delle spese dei comuni, in misura pari a 65 milioni di euro, e delle province e delle città metropolitane, in misura pari a 5 milioni di euro, per interventi di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di contagio da Covid-19», adottato ai sensi dell'art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «Cura Italia».

20A02256

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 16 aprile 2020, con i relativi allegati, recante: «Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale», adottato ai sensi dell'art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «Cura Italia».

20A02257

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 34/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in data 13 marzo 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004394/MED-L-134 del 6 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 34/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 13 marzo 2020, recante: Emergenza COVID-19 - provvedimenti a favore degli iscritti della Fondazione: determinazioni.

20A02211

Approvazione della delibera n. 173 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), in data 27 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004345/CONS-L-86 del 3 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 173 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 27 novembre 2019, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi, per l'anno 2019, ai fini della rivalutazione per i trattamenti pensionistici ordinari, in totalizzazione ed in cumulo.

20A02212

Approvazione della delibera n. 25707/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), in data 22 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004409/ING-L-183 del 6 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 25707/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 22 novembre 2019, per le pensioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

20A02213

Approvazione della delibera n. 25530/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), in data 20 settembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004408/ING-L-182 del 6 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 25530/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 20 settembre 2019, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

20A02214

Approvazione della delibera n. 51 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 23 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004403/AVV-L-157 del 6 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 51 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 23 gennaio 2020, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi per il calcolo delle medie di riferimento per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2020, ai sensi del comma 7, dell'art. 4 del regolamento per le prestazioni previdenziali.

20A02215

Approvazione delle delibere n. 34 e n. 35 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), in data 23 luglio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004339/FAR-L-122 del 3 aprile 2020 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 34 e n. 35 adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENPAF in data 23 luglio 2019, concernenti l'aggiornamento delle tabelle dei coefficienti contenute rispettivamente all'art. 7-bis ed all'art. 11-bis del regolamento di previdenza..

20A02216



Approvazione della delibera n. 2/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), in data 30 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004269/VET-L-84 del 2 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV in data 30 novembre 2019, concernente modifiche al regolamento di attuazione dello statuto.

20A02217

Approvazione della delibera n. 3 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata, in data 28 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004271/PG-L-108 del 2 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 28 gennaio 2020, concernente la determinazione, limitatamente ai giornalisti libero-professionisti, del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari a € 26,91 pro-capite.

20A02218

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 10 marzo 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 12, nella tabella, terza colonna, alla seconda cella, dove è scritto: «RGT *Capitoli*», leggesi: «RGT *Capitoll*».

Il presente comunicato sostituisce ed annulla quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 96 del 10 aprile 2020.

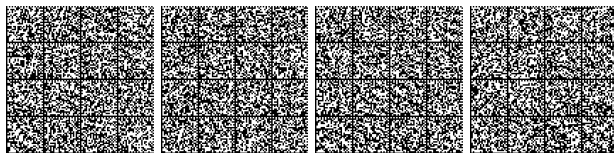
20A02237

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-104) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

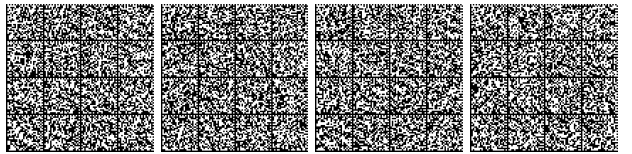
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 4 2 1 *

€ 1,00

